

MINISTERO  
T. 2609



CIRCOLARE N. 3

MOD. 33

Roma, 15 / 1 / 1996

*Ministero del Tesoro*

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

I.G.F. - I.G.O.P.

Ala Presidenza del Consiglio dei Ministri

00100 R O M A

*Divisione* 8<sup>a</sup> - 13<sup>a</sup>

*Prot. N°* 100586

*Allegati*

*Risposta a nota del*

**OGGETTO** : Legge 8 agosto 1995 n. 335, recante: " Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare".  
Criteri per la determinazione della base imponibile e individuazione delle aliquote da applicare, nonché modalità di versamento dei contributi all' I.N.P.D.A.P. e documenti di supporto.

Alle Amministrazioni Centrali dello Stato e alle Amministrazioni Autonome dello Stato  
00100 R O M A

Alle Ragionerie Centrali ed agli Uffici centrali di ragioneria presso le Amministrazioni Autonome dello Stato  
00100 R O M A

Alle Ragionerie Regionali dello Stato  
LORO SEDI

Alle Ragionerie Provinciali dello Stato  
LORO SEDI

e, per conoscenza:  
Al Consiglio di Stato - Segretariato Generale  
00100 R O M A

Alla Corte dei Conti - Segretariato Generale  
00100 R O M A

Alla Direzione Generale dei Servizi Periferici del Tesoro  
S E D E

Alla Direzione Generale del Tesoro  
00100 R O M A

*Le preghi budgetarie per ogni ufficio, per un adeguamento e rivedere nell'ordine*  
*di cui è incaricato la Divisione a cui si risponde.*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S

All'Ispettorato Generale degli  
Affari Generali, del Personale  
e degli Studi

S E D E

Alla Direzione Generale Affari  
Generali del Personale

S E D E

All'Istituto Nazionale per la  
Previdenza dei Dipendenti del  
l'Amministrazione Pubblica  
(I.N.P.D.A.P.)

00100 R O M A

All'Azienda Nazionale  
Assistenza al Volo

00100 R O M A

Alla Cassa Depositi e Prestiti

00100 R O M A

All'Ente Nazionale per  
le Strade Statali

00100 R O M A

Alle Università degli Studi

LORO SEDI

Per una coordinata e puntuale attuazione delle disposizioni  
contenute nella legge 8 agosto 1995, n. 335, relative alla  
determinazione della base contributiva e pensionabile, si  
impartiscono le seguenti istruzioni.

1) PREMESSA

L'articolo 2, comma 9, della legge n. 335/1995 stabilisce,  
con effetto dal 1° gennaio 1996, che per i dipendenti delle  
Amministrazioni pubbliche iscritti alle forme di previdenza  
esclusive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, nonché per

le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per i dipendenti in servizio all'estero è prevista l'emanazione di un decreto del Ministro del tesoro per la definizione dei criteri di inclusione nella base contributiva e pensionabile delle particolari indennità ed assegni corrisposti per lo svolgimento di tale servizio.

L'anzidetta disposizione trova applicazione nei confronti dei dipendenti obbligati fino al 31.12.1995 al pagamento della ritenuta in conto entrate tesoro e destinatari, ai fini del trattamento di pensione, delle norme contenute nel T.U. approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni ed integrazioni.

Lo stesso art. 2, al comma 10, prevede, poi, che la disposizione contenuta nel comma 9 opera per la parte eccedente la " quota di maggiorazione" introdotta dall'art. 15, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ai fini dell'assoggettamento a contribuzione di cui si dirà successivamente.

## 2) TERMINI DI DECORRENZA

L'estensione ai dipendenti pubblici della disposizione contenuta nell'art. 12 della citata legge n. 153/1969 modifica il criterio finora in vigore per l'assoggettamento a contribuzione, ai fini della pensione, della retribuzione

percepita. Detto articolo considera, infatti, retribuzione imponibile "tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro ed in natura" in dipendenza del rapporto di lavoro, fatti salvi i compensi esplicitamente esclusi.

In via preliminare si precisa che, avendo la disposizione effetto dal 1° gennaio 1996, non vanno considerati nella base imponibile gli emolumenti di competenza degli anni 1995 e precedenti, ancorchè corrisposti agli interessati successivamente. Su detti emolumenti va, pertanto, applicata la ritenuta in conto entrate tesoro in base alla previgente normativa.

Ciò premesso, si fa presente che dal 1° gennaio 1996, ai fini della determinazione della base imponibile, occorre, in via generale, fare riferimento al criterio della competenza, e, quindi, all'anno di maturazione delle retribuzioni.

Si chiarisce, peraltro, che, conformemente a quanto dispone l'art. 26, penultimo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160, eventuali gratificazioni annuali o periodiche nonchè conguagli di retribuzione spettanti in applicazione di norme di legge o di contratto con effetto retroattivo, indipendentemente dal periodo cui si riferiscono, vanno cumulati, ai fini del calcolo dei contributi, con le retribuzioni del mese di corresponsione. E' appena da far presente che tale ultima disposizione trova applicazione per gli emolumenti riferiti a periodi successivi alla data del 1° gennaio 1996.

### 3) RETRIBUZIONE IMPONIBILE

Costituiscono retribuzione imponibile gli elementi del trattamento sia fondamentale che accessorio ( stipendio, retribuzione individuale di anzianità, classi ed aumenti periodici di stipendio, indennità integrativa speciale, indennità comunque denominate corrisposte in via continuativa o meno, compensi per lavoro straordinario ecc.). Sono previste esclusioni in misura parziale o totale nei termini indicati dall'art. 12 della richiamata legge n. 153/1969.

Per i dipendenti in servizio all'estero, come già ricordato in premessa, si rinvia all'apposito decreto ministeriale recante i criteri di inclusione nella base contributiva delle indennità e degli assegni percepiti.

Per il personale comandato e fuori ruolo ai sensi degli artt. 56, 57 e 58 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, si precisa che, ove le competenze accessorie vengano corrisposte dall'Amministrazione presso la quale il dipendente presta servizio, sono dovute dalla stessa anche le ritenute previdenziali.

Da detta procedura è escluso il personale che, senza alcun provvedimento formale, si trovi in posizione di mero "distacco" od altra analoga. In tal caso le competenze accessorie restano integralmente a carico dell'Amministrazione di provenienza.

Dalla base imponibile sono esclusi i compensi percepiti per prestazioni non direttamente connesse con lo svolgimento del rapporto di lavoro dipendente.

In particolare, restano esclusi i compensi, anche nella forma di gettone di presenza, percepiti nella posizione di sindaci e revisore dei conti, di componente di consigli di amministrazione, nonché le competenze per collaudi, arbitraggi, partecipazioni a commissioni, docenze, ecc....

Va, inoltre, evidenziato che in applicazione dell'art. 2, comma 18 della legge 335/1995, per i dipendenti privi di qualsivoglia anzianità contributiva, assunti dal 1° gennaio 1996, la retribuzione ai fini contributivi e previdenziali non può superare l'importo di lire 132.000.000.

#### 4) QUOTA DI MAGGIORAZIONE

Ai fini dell'applicazione dell'art. 2, comma 10, della legge 335/1995, si osserva che l'art. 15, comma 1, della legge n. 724/1994, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 1995, l'assoggettamento a contribuzione della quota di maggiorazione della base pensionabile indicata negli artt. 15 e 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177. Tale quota, pari al 18% dello stipendio e degli altri assegni pensionabili tassativamente indicati nei già richiamati artt. 15 e 16, va assoggettata a contribuzione.

L'assoggettamento a contribuzione degli emolumenti che dal 1° gennaio 1996 fanno parte della base imponibile va, pertanto, limitato alla quota eccedente la predetta maggiorazione.

Considerato che i vari sistemi di pagamento della retribuzione fondamentale e delle competenze accessorie, differenziati tra categorie di personale, non consentono

l'immediato confronto tra l'importo dei predetti emolumenti e quello della quota di maggiorazione, al fine di agevolare gli adempimenti amministrativi, operativamente sono da assoggettare integralmente a contribuzione tutte le competenze accessorie percepite in corso d'anno. La contribuzione dovuta sulla quota di maggiorazione formerà, viceversa, oggetto di conguaglio al termine dell'anno di riferimento.

#### 5) MISURA DELLA CONTRIBUZIONE

Per quanto attiene alle percentuali di contribuzione, pari complessivamente al 32%, da calcolare sulla retribuzione imponibile sopra individuata, si osserva che ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 335/1995 le Amministrazioni, sono tenute al pagamento di una aliquota, a proprio carico, pari a 23,80%, mentre a carico dei dipendenti grava la ritenuta dell'8,20% alla quale va aggiunto il contributo dello 0,35% di cui all'art. 3, comma 24, della stessa legge n. 335, nonché l'incremento dell'1% limitatamente ai casi indicati dall'art. 3 ter del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

Inoltre occorre tenere conto dell'ulteriore incremento contributivo previsto dall'articolo 17, comma 5, della legge n. 724/1994.

Tale incremento è definito con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro, in corso di pubblicazione, nella misura dello 0,6% a carico del lavoratore per il periodo 1' ottobre -

31 dicembre 1995 e in attuazione del D.L. 30 dicembre 1995, n. 574, con effetto dal 1° gennaio 1996, in misura pari allo 0,2% a carico del lavoratore e allo 0,4% a carico del datore di lavoro.

Per le categorie di personale non statale i cui trattamenti di pensione sono regolati dalle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 1092/1973, restano ferme le aliquote di contribuzione in vigore al 31.12.1995. Ciò in attesa dell'emanazione delle norme delegate previste dai commi 22 e 23 del medesimo art. 2 innanzi citato.

#### 6) MODALITA' DI VERSAMENTO

I versamenti contributivi vanno effettuati, entro il mese successivo a quello di corresponsione degli emolumenti, all'INPDAP - gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato - sui conti correnti infruttiferi sottospecificati aperti presso la Tesoreria centrale:

- n. 21140 "INPDAP - PENSIONI - CONTRIBUTO STATO" per la parte a carico delle Amministrazioni;
- n. 21141 "INPDAP - PENSIONI - CONTRIBUTO DIPENDENTI" per la parte a carico dei dipendenti.

Con successiva circolare saranno precisate le modalità di versamento dei predetti contributi, nonché i relativi documenti di supporto.

*Q. M. (M)*

Il Ragioniere Generale dello Stato

*M. M. M.*